



COMUNE DI MANDURIA

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 130

Data: 25/06/2021

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTUNO dal Sindaco.

Oggetto:

REVOCA ORDINANZA N. 84/2021 CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI PER INTERDIZIONE UTILIZZO ACQUE DI FALDA DEI POZZI

IL SINDACO

PECORARO GREGORIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REVOCA ORDINANZA N. 84/2021 CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI PER INTERDIZIONE UTILIZZO ACQUE DI FALDA DEI POZZI

Premesso che

l'ARPA Puglia, DAP Taranto, con nota del 22.12.2020 prot. 89578, acquisita al protocollo di questo Civico Ente in pari data con il n. 49393, comunicava gli esiti delle attività di controllo 2019 e 2020 ai sensi dell'art. 29-decies, comma 7, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativi alla "Discarica di R.S.U." gestita dalla Manduriambiente S.p.a. sita in agro di Manduria, alla località La Chianca.

La comunicazione veniva altresì effettuata ai sensi dell'art. 244, c.1., del T.U.A., in quanto dalle analisi effettuate si evince il superamento delle *concentrazioni soglia di contaminazione* (CSC) stabilite dal suddetto T.U.A. per le acque sotterranee. Dai risultati delle campagne campionamento effettuate nei mesi di settembre 2019 e giugno 2020 relativamente alle acque sotterranee prelevate dai pozzi spia di detta discarica si riscontrano le seguenti CSC superate:

- Settembre 2019
 - o parametro **Manganese** nei pozzi spia di monitoraggio **Pozzo 2 (P2)** e **Pozzo 4** (ora denominato **PV2**);
 - o parametri **Ferro** e **Nitriti** nel solo **Pozzo 2 (P2)**;

- Giugno 2020
 - o parametro **Manganese** nei pozzi spia di monitoraggio **Pozzo 2 (P2)**;
 - o parametro **Cianuri liberi** nei pozzi spia **Pozzo di monte (PM1)** e **Pozzo di valle (PV1)**;

Dai prelievi di autocontrollo 2018-2019 vengono inoltre riscontrati superamenti delle CSC anche in relazione ad altri analiti, in particolare

- o parametro **Azoto ammoniacale** nei pozzi spia **PV2 (ex Pozzo 4)** e **Pozzo 2**;
- o parametro **Nitriti** nel **Pozzo 2 (P2)**.

Tenuto conto

- che si sono promossi diversi incontri in videoconferenza in data 13.01.2021 e 03.02.2021 con i diversi Enti competenti (ASL Taranto, Arpa Puglia e Provincia di Taranto) al fine di valutare i corretti interventi da mettere in campo per ulteriori indagini ed accertamenti sulle acque di falda, al fine di determinare gli eventuali rischi per la salute umana, attraverso l'effettuazione di campioni analitici anche su matrici alimentari e produzioni agricole che utilizzino nella coltivazione acque di falda emunte da pozzi;
- della vocazione agricola delle aree limitrofe alla discarica di che trattasi costituite da colture arboree, seminative, pascoli e terreni incolti, oltre a insediamenti civili costituite da case sparse, occorre, nelle more delle indagini ed accertamenti sopra descritti, attuare tutte le misure di prevenzione e tutela della salute umana con ogni utile adempimento al fine di salvaguardare le matrici ambientali e ridurre il potenziale pericolo per l'ambiente e la salute pubblica dall'inquinamento della falda acquifera rilevato e la possibile contaminazione della matrice suolo, al fine di scongiurare pericoli conseguenti per la catena trofica.

Visti

- gli esiti del sopralluogo congiunto del 30.03.2021 tra questo Ente, Area 4 – Sviluppo del Territorio - ed il Dipartimento di Prevenzione ASL di Taranto - Servizi SIS, SIAN e SIAV -;
- la nota del Dipartimento di Prevenzione ASL di Taranto, a firma congiunta dai Dirigenti dei Servizi SIS, SIAN e SIAV, pervenuta al protocollo generale di questo Comune in data 09.04.2021, registrata con il n. 18093, nella quale si propone al Sindaco l'adozione di idoneo provvedimento "di inibizione dell'emungimento e utilizzo, per l'uso umano, irriguo e di abbeverata per animali delle acque di

falda dei pozzi siti nella stessa area, ovvero che ne subordini l'eventuale possibile utilizzo, da autorizzarsi previo accertamento analitico delle stesse, presso laboratorio accreditato, con oneri a carico del portatore di interesse.

Disponga altresì che la produzione primaria di alimenti e mangimi, di qualsiasi natura, vegetale, animale o minerale, sia subordinata alla garanzia di salubrità attestata con controllo di prodotto per singola partita oltre che con controllo di processo produttivo, con oneri a carico del portatore di interesse, nella fattispecie Operatore del Settore Alimentare (OSA), Operatore del Settore dei Mangimi (OSM). La salubrità delle singole partite di produzioni primarie destinate all'alimentazione umana ed alla alimentazione animale devono essere attestate con accertamenti analitici eseguiti in laboratori autorizzati e con prova accreditata. Tutte le disposizioni del provvedimento devono intendersi estese ad un raggio di km 1,5 , dal centro geometrico del sito fonte di potenziale contaminazione”

Per quanto sopra riportato

in data 22.04.2021 veniva emessa Ordinanza del Sindaco n. 84 *“Ordinanza contingibile e urgente per motivi igienico-sanitari per interdizione utilizzo acque di Falda”* nella quale si è disposto l'ordine

“Ai proprietari, ai conduttori ed agli operatori a qualsiasi titolo di suoli ricadenti nel perimetro di 1.500 metri, riportati nell'allegato elenco con indicazione dei dati catastali identificativi, dalla “Discarica di R.S.U.” gestita dalla Manduriambiente S.p.a. sita in agro di Manduria, alla località La Chianca (come da allegati stralcio cartografico ed elenchi di Fogli di mappa castali e relative particelle interessate) l'interdizione delle seguenti attività sui suoli medesimi:

- di non emungere ed utilizzare per l'uso umano, irriguo e di abbeverata per animali delle acque di falda dei pozzi siti nella area suddetta ovvero l'eventuale possibile utilizzo è subordinato ad autorizzazione sanitaria della competente ASL previo accertamento analitico presso laboratorio accreditato, con oneri a carico del portatore di interesse;

- che la produzione primaria di alimenti e mangimi, di qualsiasi natura, vegetale, animale o minerale, è subordinata alla garanzia di salubrità attestata con controllo di prodotto per singola partita oltre che con controllo di processo produttivo, con oneri a carico del portatore di interesse, nella fattispecie Operatore del Settore Alimentare (OSA), Operatore del Settore dei Mangimi (OSM). La salubrità delle singole partite di produzioni primarie destinate all'alimentazione umana ed alla alimentazione animale devono essere attestate con accertamenti analitici eseguiti in laboratori autorizzati e con prova accreditata.

....

***Alla Società Manduriambiente S.p.a.** di effettuare, entro e non oltre 30 giorni a proprie cure e spese, ulteriori serie di indagini congiuntamente ad Arpa Puglia DAP Taranto, per verificare l'attuale concentrazione degli inquinanti rilevati; La durata delle interdizioni di cui alla presente ordinanza avranno validità fino al 31.12.2021, salvo la possibilità di ulteriore rinnovo da parte di questa Autorità qualora permangano le criticità sanitarie sopra descritte.”*

Tenuto conto che

- in data 26.05.2021, con nota registrata al protocollo generale dell'Ente con il n. 25341, giungeva comunicazione dell'ARPA Puglia, DAP Taranto, relativa agli esiti delle attività di controllo effettuati ai sensi dell'art. 29-decies, c. 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e comunicazione ai sensi dell'art. 244, c.1, T.U.A. (A.I.A. – D.D. regionale n. 59/2013 come modificata dalla D.D. 169/2016) relativa agli ulteriori campionamenti eseguiti presso i pozzi spia della discarica Manduriambiente nelle date 29-30 e 31 marzo 2021. Da detta comunicazione si evince il rientro di tutti i parametri rispetto alle *concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)* ad eccezione dei soli elementi
 - o Manganese (67,5/50) al **Pozzo PV2**
 - o Ferro (254/200) e Manganese (72,1/50) al **Pozzo P2**.

- in data 14.06.2021, con nota prot. 28259, giungeva trasmissione degli esiti disposti, in seguito all'ordinanza suddetta, dalla società Manduriambiente Spa ed eseguiti da CRC Centro Ricerche Chimiche srl di Montichiari (BS), relativi ai campionamenti ai pozzi spia dell'impianto Manduriambiente e pozzi spia delle aree limitrofe eseguiti in data 19.05.2021 con la presenza di Arpa Puglia – Dap e questo Ente, giusto verbale redatto in pari data. Dai certificati di analisi trasmessi si evince il rientro di tutti i parametri all'interno delle C.S.C. ad eccezione degli elementi
 - o Ferro (303/200) e Manganese (69/50) al **Pozzo PV2**
 - o Ferro (293/200) e Manganese (79/50) al **Pozzo P2**

- i valori sopra rilevati risultano essere anche inferiori a quanto già rilevato nella campagna di analisi dell'Arpa DAP del giugno 2018
 - o Manganese (282.7/50) al **Pozzo PV2**
 - o Ferro (354.5/200) e Manganese (101.1/50) al **Pozzo P2**

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "testo Unico Enti Locali";

VISTO l'art. 301 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

REVOCA

l'Ordinanza n. 84 del 22.04.2021 "Ordinanza contingibile e urgente per motivi igienico-sanitari per interdizione utilizzo acque di Falda"

La presente Ordinanza di revoca viene notificata

- ai Carabinieri Forestali di Taranto e N.O.E. di LECCE;
- al Comando Polizia Locale,
- alla Provincia di Taranto per gli adempimenti previsti dall'art. 244 del D.Lgs. 152/2006;
- ad ARPA PUGLIA DAP Taranto, per la verifica dell'esecuzione della presente disposizione e le conseguenti correlate azioni e competenze;
- al Dipartimento di Prevenzione ASL di Taranto – Servizi SISP, SIAN e SIAV;
- ai Sindaci dei Comuni di Oria ed Erchie in quanto comuni confinanti nel cui territorio ricadono alcuni suoli rientranti nel raggio di 1.500 m da dalla "Discarica di R.S.U." gestita dalla Manduriambiente S.p.a. sita in agro di Manduria;
- Alla società Manduriambiente S.p.a.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

DISPONE

Che la presente ordinanza di revoca sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, trasmessa a:

S.E. il PREFETTO di Taranto;
Alla Procura della Repubblica di Taranto;
Alla Questura di Taranto;
Al Comando Provinciale Carabinieri Taranto;
Alla Compagnia Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico di Lecce;
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Taranto;
Ai Carabinieri Forestale di Taranto;
Al Corpo di Polizia Provinciale di Taranto;
Al Comando di Polizia Locale di Taranto;
Alla Provincia di Taranto – Settore Ambiente;
Alla Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche;
All'ARPA Puglia Dap Taranto;
Al Dipartimento ASL Taranto – Servizi SISP, SIAN e SIAV.

Ai Sindaci dei Comuni di Oria ed Erchie

Il Responsabile Area 4
Ing. Alessandro Santo Pastore

II SINDACO

DOTT. GREGORIO PECORARO